

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Riciclaggio

La decisione

Riciclaggio – Reimpiego – Associazione a delinquere – Concorso di reati (c.p. artt. 648-bis, 648-ter, 416-bis).

Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui gli artt. 648-bis o 648-ter c.p. e quello di cui all'art. 416-bis c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 13 giugno 2014 (ud. 27 febbraio 2014) – SANTACROCE, *Presidente* – CASSANO, *Relatore* – DESTRO, *P.G.* (diff.) – Iavarazzo, *Ricorrente*.

Il rapporto fra i delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali e il delitto di associazione mafiosa. L'approdo delle Sezioni unite.

1. La questione di diritto sottoposta all'attenzione della Suprema Corte e risolta con la sentenza n. 25191 del 2014 attiene alla punibilità o meno a titolo di riciclaggio¹ o di reimpiego² del concorrente nell'associazione per delinquere di stampo mafioso³ quando oggetto della sua condotta attiva sono beni, dena-

¹ Per approfondimenti sul reato di riciclaggio si vedano COLOMBO, *Il riciclaggio*, Milano, 1990; PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, 1221 ss.; AMATO, *Il riciclaggio del denaro sporco*, Roma, 1993; TURONE, *Le tecniche di contrasto al riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 1993, 2952 ss.; D'AMBROSIO, *Riciclaggio, l'esperienza italiana*, in *Cass. pen.*, 1995, 1098; MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio. La risposta del sistema italiano*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, 728 ss.; TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 755; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997; MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000; ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di A. Manna, Torino, 2000; FEROLA, *Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale*, Milano, 2005; SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 233 ss.; ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (Art. 648-bis C.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008; FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009; CASTALDO-NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010; CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, *Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita*, *Confisca*, in Pulitanò, *Diritto Penale Parte Speciale*, vol. II, *Tutela penale del patrimonio*, Torino, 2013, 221 ss.

² Sul reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si vedano per maggiori approfondimenti MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio. La risposta del sistema italiano*, cit., 728 ss.; TOSCHI, *Gli artt. 648-bis e ter C.p.; repressione vera o apparente?*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, 811; MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit.; ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio*, cit.; CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, *Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita*, *Confisca*, cit., 221 ss.

³ Per approfondimenti sul reato in questione si vedano DE VERO, *Tutela dell'ordine pubblico e reati associativi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, 93; COLOMBO-MAGISTRO, *La legislatura antimafia*, Milano, 1994; FANTÒ, *L'impresa a partecipazione mafiosa*, Bari, 1999; TUMMINELLO, *La mafia come me-*

ro o altre utilità provenienti dall'associazione mafiosa stessa. Essa traeva origine da un ricorso per Cassazione proposto da un soggetto indagato, fra l'altro, per i reati di illecito reimpiego (art. 648-ter C.p.) e di intestazione fittizia di società (art. 12-*quinquies*, d.l. n. 306 del 1992), entrambi aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, per aver commesso il fatto al fine di agevolare un'associazione di stampo camorristico, avverso il Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza restrittiva della libertà personale pronunciata nei suoi confronti. L'imputato, in particolare, lamentava una violazione di legge in relazione all'imputazione ex art. 648-ter C.p., in quanto risultava già indagato, in un altro procedimento, per il delitto di cui all'art. 416-bis C.p., aggravato ex co. 6, in relazione alla sua partecipazione alla stessa associazione camorristica; pertanto, secondo lo stesso, non poteva essergli contestato anche l'illecito reimpiego del denaro, dei beni e delle utilità che proprio dall'associazione mafiosa scaturivano; ciò in forza della clausola di riserva prevista dalla norma sul reimpiego, che prevede si risponda di tale delitto solo nel caso in cui non sussista alcun concorso nel reato che costituisce il presupposto dell'approvvigionamento dei capitali reinvestiti.

Nella pronuncia la Corte non si limita, però, a dare risposta al solo quesito sottoposto alla sua attenzione, ma coglie l'occasione per affrontare altre questioni di rilievo pratico e dogmatico, nel tentativo di dotare di maggiore coerenza sistematica il complesso di disposizioni incriminatrici connesse al fenomeno del riciclaggio⁴. In particolare, si occupa di chiarire la valenza e il significato della clausola di riserva («fuori dei casi di concorso nel reato») posta come *incipit* delle fattispecie di riciclaggio e di reimpiego; di analizzare il c.d. criterio temporale, normalmente utilizzato per ricavare la distinzione tra delitto accessorio (come il reimpiego) e concorso nel delitto presupposto; di chia-

todo e come fine: la circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 152/1991, convertito in l. 203/1991, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 903 ss.; DE VERO, *Il concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 1326; VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabile*, Torino, 2003; BOEMI, *Le nuove forme di manifestazione della criminalità organizzata di tipo mafioso*, Roma, 2004; BORRELLI, *Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel delitto di concorso in associazione mafiosa*, in *Cass. pen.*, 2005, 3759 ss.; CENTONZE, *Il sistema di condizionamento mafioso degli appalti pubblici*, Milano, 2005; TONA, *Strategie di contrasto della "mobilità patrimoniale" del crimine organizzato transnazionale*, in *Riv. pen.*, 2005, 1285; MOROSINI, *La difficile tipizzazione giurisprudenziale del "concorso esterno" in associazione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 585 ss.; DI NICOLA, *La criminalità economica organizzata*, Milano, 2006; TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008; BARILLARO, *Il reato di associazione mafiosa*, Milano, 2011; RONCO, *L'art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di Romano-Tinebra, Milano, 2013.

⁴ TEDESCO, *Le Sezioni Unite sui rapporti tra associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio*, nota a Cass., S.U., 27 febbraio 2014, n. 25191, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 1314.

rire la *ratio* dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-*bis*, ed infine, si occupa di specificare l'ambito di operatività dell'art. 12-*quinqüies* d.l. n. 306 del 1992, concernente il trasferimento fraudolento di valori⁵.

Appare opportuno concentrarsi in questa sede eminentemente sulla questione principale, e, cioè, sul rapporto intercorrente fra i delitti di riciclaggio e reimpiego e quello di associazione mafiosa, e l'idoneità del secondo a costituire il reato presupposto dei primi, anche se ciò non esime dall'obbligo di accennare alla questione inerente alla valenza e al significato da attribuire alla clausola di riserva contenuta all'inizio degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* C.p. La stessa, in particolare, viene risolta dalla Corte nel senso che tale clausola funge da strumento di demarcazione della tipicità. In altri termini, la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati, che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto. A questa conclusione le S.U. giungono nella consapevolezza della crescente rilevanza pratica dei reati in esame e degli interessi coinvolti dalla loro commissione, con una soluzione che si mostra coerente con il dato normativo, ma che riduce i margini di applicazione degli stessi, escludendola in alcuni casi, ed ignorando, in questo modo, la loro reale forza espansiva⁶.

In merito, poi, all'atteggiarsi di tale clausola in relazione ai delitti di stampo associativo, come, peraltro, già rilevato nell'ordinanza di remissione alle S.U., tradizionalmente si distingueva fra due orientamenti giurisprudenziali. Il contrasto fra i due indirizzi verteva, essenzialmente, sulla operatività o meno della clausola in esame nei casi in cui fosse stato lo stesso sodalizio mafioso a generare autonomamente i proventi oggetto di riciclaggio o reimpiego.

In particolare, un primo e prevalente orientamento della giurisprudenza muoveva dal presupposto che non vi fosse, fra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere, alcun rapporto di presupposizione. La clausola di riserva, pertanto, in questi casi, non avrebbe mai operato ed il concorrente nel reato associativo ben avrebbe potuto essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio (o reimpiego) dei beni provenienti dall'attività associativa, tanto quando il delitto presupposto fosse il frutto dei delitti-fine attuati in

⁵ BIANCHI, *Reimpiego di proventi illeciti e concorso in associazione di tipo mafioso nella lettura chiarificatrice della Suprema Corte*, nota a Cass., Sez. un., 27 febbraio 2014, in *Cass. pen.*, 2014, 4065.

⁶ TEDESCO, *Le Sezioni unite sui rapporti tra associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio*, cit., p. 1316.

esecuzione del programma criminoso dell'associazione⁷, tanto nell'ipotesi in cui il delitto presupposto fosse costituito dallo stesso reato associativo idoneo di per sé a produrre proventi illeciti⁸.

Un secondo orientamento, che si fondava su un unico arresto giurisprudenziale⁹, contrastava il precedente ed affermava l'impossibilità di configurare il reato previsto dall'art. 648-ter C.p. nel caso di contestazione del reimpiego relativa a denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trovava la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di stampo mafioso posta in essere da un associato, evidenziando il tenore letterale della norma e l'assenza di ragioni ermeneutiche in senso contrario.

A ben vedere, secondo le Sez. un., si tratta di un contrasto solo apparente, in quanto il primo dei due orientamenti non contiene un elenco omogeneo di decisioni; le questioni in esse affrontate, infatti, sono diverse e non sempre pertinenti, quindi insuscettibili di essere accomunate¹⁰.

Alla luce di questa constatazione, la Corte fornisce risposta negativa al quesito sottoposto, abbracciando il secondo degli indirizzi citati. Lo fa seguendo un percorso argomentativo che, partendo dalla ricostruzione dello *status quo* delle norme recanti la disciplina penalistica del riciclaggio, passa attraverso la definizione dei rapporti tra le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e tra queste e il reato di associazione mafiosa, per poi giungere alla soluzione della questione che costituisce l'antecedente logico di ogni altro passaggio motivazionale: l'idoneità del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso a costituire di per sé una fonte di ricchezza illecita, da cui si fa discendere la capacità dello stesso reato di costituire un delitto presupposto¹¹.

In particolare, al fine di delimitare con esattezza i confini reciproci tra le predette fattispecie e quella associativa, la Suprema Corte ripercorre le vicende normative che hanno interessato i delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter C.p., dalla loro ormai non recente introduzione sino alla formulazione vigente. La Corte, in particolare, mette in rilievo la progressiva e sempre più forte autonomia dei reati di riciclaggio e reimpiego rispetto al reato presupposto,

⁷ In tal senso, Cass., Sez. II, 8 novembre 2007, Rappa, in *Mass. Uff.*, n. 238311; Id., Sez. II, 23 settembre 2005, Carciati ed altri, *ivi*, n. 232523; Id., sez. II, 14 febbraio 2003, Bertolotti, *ivi*, n. 223689.

⁸ Così, Cass., Sez. II, 4 giugno 2013, Aquila e altro, in *Mass. Uff.*, n. 255711; Id., Sez. I, 27 maggio 2011, n. 40354, Calabrese e altro, in *Mass. Uff.*, n. 251166; Id., Sez. I, 27 novembre 2008, Ceccherini, *ivi*, n. 243223; Id., sez. I, 27 novembre 2008, Benedetti, *ivi*, n. 242665.

⁹ Cass., sez. VI, 24 maggio 2012, n. 25633, Schiavone, in *Mass. Uff.* n. 253010.

¹⁰ GALLUCCIO, *Le Sezioni unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014.

¹¹ TEDESCO, *Le Sezioni unite sui rapporti tra associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio*, cit., 1314.

nonché la loro evidente emancipazione rispetto ad ipotesi di partecipazione *post delictum* al reato precedentemente commesso. Tale premessa, peraltro, funge da occasione per evidenziare la progressiva rinuncia, da parte del legislatore, alla selezione preventiva del novero dei delitti-presupposto, con conseguente espansione indiscriminata delle possibili condotte cui sia riconducibile la ricchezza illecitamente riciclata o impiegata, senza che tra esse sia possibile operare, in via interpretativa, un discrimine non più rinvenibile nel tessuto normativo¹². Le S.U. ricostruiscono come, per tale via, il legislatore sia giunto ad assicurare la tutela penale a tutte e tre le fasi attraverso le quali si realizza il riciclaggio, cioè: il “collocamento” (*placement*), consistente nell’insieme delle operazioni intese a trasformare il denaro contante in moneta scritturale ovvero in saldi attivi presso intermediari finanziari; la stratificazione (*layering*), comprendente qualsiasi operazione che fornisce alla ricchezza proveniente da reato una copertura tale da renderne apparentemente legittima la provenienza; e, infine, l’integrazione (*integration*), consistente nella reimmissione della ricchezza ripulita nel circuito economico legale¹³.

Chiarito ciò, la Suprema Corte, come già detto, conclude nel senso che l’associazione per delinquere di stampo mafioso è autonomamente in grado di generare proventi illeciti. Secondo la stessa, in particolare, alla base delle pronunce richiamate a sostegno dell’orientamento che ammette il concorso nel caso che qui interessa vi sarebbe un equivoco interpretativo, fondato su una indebita sovrapposizione di piani tra loro nettamente distinti: quello dell’associazione a delinquere semplice e quello dell’associazione di cui all’art. 416-*bis* C.p. A parere del collegio, infatti, fra i due reati sussistono differenze ontologiche, evidenti già nella rubrica e nel testo delle relative disposizioni, nel senso di una maggiore articolazione del disegno criminoso nella seconda, tanto in relazione ai mezzi usati, quanto ai fini perseguiti. Solo nel caso dell’associazione per delinquere semplice è dato sostenere, infatti, una sua inidoneità a fungere da delitto presupposto delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego, ciò in virtù della ragione assorbente per cui la semplice associazione a delinquere non è di per sé in grado di produrre illeciti profitti, se non attraverso la realizzazione di ulteriori delitti-fine. Tale considerazione non può applicarsi automaticamente anche all’associazione di stampo mafioso¹⁴.

¹² TEDESCO, *op.loc. cit.*

¹³ BRANCACCIO, *Reati di partecipazione ad associazione mafiosa e riciclaggio*, in *Rassegna della giurisprudenza penale della Corte di cassazione*, 2014, 217.

¹⁴ TEDESCO, *Le Sezioni unite sui rapporti tra associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio*,

Quest'ultima si caratterizza, difatti, in primo luogo, per l'utilizzo di un elemento strumentale tipico, individuato dal co. 3 dell'art. 416-*bis* C.p., che è il "metodo mafioso", caratterizzato dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e di omertà, elementi da considerare tutti come necessari perché possa configurarsi tale tipo di reato associativo. Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce un modo di esplicazione della condotta tipica, la quale si esaurisce nel fatto stesso di associarsi, promuovere, dirigere, o organizzare una associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente, ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. Inoltre, il sodalizio di stampo mafioso persegue ulteriori scopi rispetto a quelli tipici dell'associazione per delinquere vera e propria, delineati in modo alternativo, sempre nel co. 3 dell'art. 416-*bis* c.p. L'arricchimento dell'associazione avviene, infatti, non solo mediante la commissione di azioni criminose, che è una modalità tipica dell'associazione per delinquere semplice, ma anche attraverso «il reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati, il controllo delle attività economiche attuato mediante il ricorso alla metodologia mafiosa, la realizzazione di profitti o vantaggi non tutelati in alcun modo, né direttamente né indirettamente dall'ordinamento e conseguiti avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano»¹⁵. In altri termini, una associazione per essere di stampo mafioso non necessariamente si connota per il compimento di attività formalmente delittuose, rientrando sotto l'art. 416-*bis* C.p. anche associazioni dirette a trarre profitti da attività generalmente tutelate e consentite dall'ordinamento, sempre che siano poste in essere tramite l'utilizzo del metodo mafioso, la cui carica di illiceità informa di sé, contaminandole, anche le attività, altrimenti lecite, poste in essere dagli appartenenti al sodalizio¹⁶.

Altro argomento a sostegno della tesi avallata dalle S.U. è la previsione, al co. 7 dell'art. 416-*bis* C.p., della confisca obbligatoria, che ha significativamente ad oggetto i profitti illeciti di cui l'associazione è produttrice in quanto tale, e che presuppone, con tutta evidenza, l'idoneità dell'associazione di stampo

cit., 1315.

¹⁵ Cass., Sez. un., 27 febbraio 2014, Iavarazzo, in *questa Rivista online*.

¹⁶ TEDESCO, *Le Sezioni unite sui rapporti tra associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio*, cit., 1315.

mafioso a produrre tali profitti. In questi casi, qualora si negasse la soluzione accolta dalla Corte e si ritenesse che il presupposto dei delitti di riciclaggio o di reimpiego possa essere rappresentato unicamente dai profitti acquisiti grazie alla commissione dei singoli delitti-fine, e non negli altri casi, si giungerebbe a conseguenze prive di qualsiasi razionalità e coerenza: sarebbe, infatti, obbligatoria, ai sensi dell'art. 416-*bis*, co. 7, C.p., solo la confisca dei profitti conseguiti grazie alle attività, diverse da quelle consistenti nella commissione dei singoli delitti, gestite con metodologia mafiosa dall'associazione; al contrario, sarebbe meramente facoltativa, ai sensi dell'art. 240 C.p., la confisca dei profitti derivanti dalla realizzazione dei reati-fine.

In definitiva, per la Corte, se il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso è in grado di produrre di per sé dei proventi illeciti, è altrettanto in grado di costituire, limitatamente a queste ipotesi, il reato presupposto dei delitti di riciclaggio e illecito reimpiego. Pertanto, in virtù della pronuncia in esame, il quadro dei rapporti fra l'art. 416-*bis* c.p. e gli artt. 648-*bis* o 648-*ter* C.p. può essere riassunto come segue.

Occorre, innanzitutto, distinguere le ipotesi in cui il soggetto agente sia membro o concorrente esterno della associazione di stampo mafioso da quelle in cui non lo sia, e se tale soggetto ricicli o reimpieghi i proventi derivanti da uno dei delitti-fine dell'associazione mafiosa o quelli che sono il frutto diretto dell'associazione stessa.

In particolare, in relazione alle ipotesi di riciclaggio o reimpiego dei profitti dei delitti-fine, se tale soggetto non è membro, né concorrente esterno nell'associazione e non ha concorso nel delitto-fine, risponderà solo ex art. 648-*bis* o 648-*ter* C.p.; invece, se ha concorso nel delitto-fine, risponderà dello stesso, ma non dei reati di riciclaggio o reimpiego, in forza della operatività, in tali casi, della clausola di riserva.

Differente è, invece, la conclusione nel caso in cui il soggetto in questione sia membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa. Infatti, in tali casi, se ha concorso nel delitto-fine, non risponderà dei delitti di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* C.p., in virtù della clausola di riserva, ma “solo” di associazione per delinquere di stampo mafioso e del delitto-fine da lui commesso; se, invece, non ha concorso nel delitto-fine, risponderà tanto del delitto di associazione mafiosa, quanto del riciclaggio o del reimpiego, perché, in queste situazioni, la clausola di esclusione opera solo in relazione al delitto-fine dell'associazione mafiosa, e non in relazione all'associazione stessa.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, il soggetto ricicla o reimpiega i proventi che costituiscono il frutto diretto dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e non è membro o concorrente esterno nell'associazione, risponderà

solo dei delitti di riciclaggio o reimpiego; se, invece, lo stesso è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa, risponderà solo dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e non del riciclaggio o reimpiego, essendo, in questo caso, la stessa associazione di cui all'art. 416-*bis* C.p. il reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648-*bis* o 684 *ter* C.p. ed operando, dunque, la clausola di riserva¹⁷.

È la stessa Corte, peraltro, che con intento chiarificatore si prodiga nella pronuncia a fissare tale quadro di relazioni normative.

2. La sentenza n. 25191 del 2014 costituisce senza dubbio un punto fermo nell'annoso dibattito relativo alla operatività e all'estensione della clausola di riserva di cui sopra. La Suprema Corte, infatti, ha saputo destituire di fondamento la tesi volta ad escludere la capacità del delitto associativo mafioso di generare *ex se* proventi illeciti, e ne ha analiticamente esplicitato le conseguenze sul piano pratico-applicativo, sfruttando riferimenti di natura sistematica, non sempre adeguatamente evidenziati dalla giurisprudenza e dalla dottrina che l'avevano preceduta¹⁸. Dalla stessa pronuncia, in ogni caso, discendono delle criticità, ma anche nuove prospettive, che sono strettamente collegate al carattere debole dell'assetto attuale dei rapporti tra i delitti di riciclaggio e reimpiego e il delitto-presupposto, soprattutto nell'ipotesi in cui questo sia costituito da delitti di natura associativa, come nel caso di specie, in relazione ai quali alle istanze contrarie ad un aggravamento sanzionatorio si contrappongono le esigenze preventive e repressive assai avvertite nel tessuto sociale.

Il dato da cui partire per affrontare questi aspetti è costituito proprio dalla lettera della clausola di riserva, di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* C.p., che, come ampiamente detto, impedisce di punire per riciclaggio/reimpiego l'autore del delitto che abbia dato origine ai proventi illeciti oggetto delle successive condotte di ripulitura e immissione nel mercato. Ne deriva, come osservato dalla Suprema Corte, che, accolta la tesi secondo cui il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso sia idoneo *ex se* a generare proventi, non sarebbe possibile contestare in concorso tra loro, in capo alla stessa persona, il delitto di associazione mafiosa e quello di riciclaggio/reimpiego che abbia commesso sui proventi generati dall'associazione stessa. In tali casi, il soggetto interessato risponderà, infatti, solo per partecipazione all'associazione di cui

¹⁷ GALLUCCIO, *Le Sezioni unite sui rapporti fra riciclaggio*, cit.

¹⁸ AMORE, *Il punto e l'accapo sull'autoriciclaggio dei proventi delle consorterie criminali di stampo mafioso dopo le SS.UU. n. 25191 del 2014*, in www.penalecontemporaneo.it.

all'art. 416-*bis* C.p.

Tuttavia, tale ricostruzione, sebbene logicamente corretta, anche alla luce delle premesse normative da cui si origina, appare il frutto di un ragionamento astratto, destinato a scontrarsi con una realtà diversa e più complicata, sulla quale sembra opportuno richiamare l'attenzione.

In particolare, non può sottrarsi la circostanza, non di poco conto da un punto di vista di operatività della soluzione prospettata, per cui la punibilità per i fatti di riciclaggio e reimpiego dipende dalla effettiva provenienza dei beni riciclati o reimpiegati: ciò, a ben vedere, costituisce una prova abbastanza fragile, per ottenere la quale si richiede una scansione delle ricchezze interessate, a partire dalla loro genesi, in modo da stabilire con certezza se esse abbiano provenienza illecita, perché riferibili a questo o a quel delitto-fine dell'associazione o all'associazione stessa, o se siano il frutto di attività lecite. Si tratta, con tutta evidenza, di una prova di difficile accertamento, da cui è pericoloso far discendere la eventuale impunità di reati gravi quali il riciclaggio o il reimpiego.

Tale considerazione finisce anche per ridurre la portata innovativa pratica della pronuncia, che aderendo all'orientamento minoritario in tema di rapporti fra le fattispecie in esame, sembrava aver individuato nuovi punti fermi in materia, ma che, a ben vedere, richiede un'analisi dei singoli casi e l'individuazione di specifiche condizioni, evidentemente non sempre agevolmente riscontrabili, per giungere ad escludere il concorso fra il reato di cui all'art. 416-*bis* e quelli di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* C.p.

In secondo luogo, poi, sussiste il rischio, connesso alle considerazioni già svolte, per cui proprio i fatti più rilevanti di riciclaggio e reimpiego, che consentono la corruzione del mercato legale, rimangano impuniti (ad eccezione di ipotesi limitate, cioè quelle integranti l'aggravante di reimpiego, di cui all'art. 416-*bis*, co. 6, C.p. e la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-*quinqüies* d.l. n. 306/1992). Infatti, se è vero che l'esigenza di repressione operata nei confronti della criminalità organizzata sembrerebbe soddisfatta dall'elevata previsione edittale prevista per il reato di cui all'art. 416-*bis* C.p., lascia perplessi il fatto che le condotte di riciclaggio e reimpiego, anche quando siano espressamente individuate e pacificamente ascritte al rispettivo autore, rimangano totalmente prive di risposta sanzionatoria. A ciò sia aggiungano i dubbi in ordine al rispetto del principio di uguaglianza, emergenti dal confronto fra i delitti di riciclaggio e reimpiego e gli altri delitti-fine dell'associazione, strutturalmente autonomi, ma comunque espressione diretta del programma criminoso dell'associazione stessa e puniti in concorso

con essa¹⁹.

A questo punto, affrontate le criticità sollevate dalla pronuncia, potrebbe apparire più funzionale ripensare i termini della questione, nel senso di concentrarsi sui rapporti concretamente esistenti tra l'art. 416-*bis* e gli artt. 648-*bis* e 648-*ter* C.p., piuttosto che continuare ad interrogarsi sulla astratta idoneità del delitto di associazione mafiosa a generare proventi suscettibili di essere riciclati o reimpiegati, che, come visto, si scontra con le difficoltà pratiche non di poco conto. Ciò alla luce della circostanza per cui è improbabile che di fatto le attività di riciclaggio/reimpiego realizzate nel contesto di un'associazione di tipo mafioso siano circoscrivibili a *post-factum* di delitti isolatamente considerati, o, nientemeno, di un delitto di associazione unitariamente inteso come produttore di ricchezze; esse, piuttosto, sembrano costituire un insieme di attività delittuose sviluppate all'interno dell'associazione stessa, allo stesso modo di altre attività illecite poste in essere dalla stessa, o all'esterno di essa, presso un altro sodalizio, ed aventi ad oggetto la ricchezza associativa globalmente considerata.

Se è davvero così, ciò comporta l'impossibilità di distinguere, tra tutte le ricchezze dell'associazione riciclate o reimpiegate, quelle riconducibili ad essa direttamente o per il tramite dei delitti-fine. Si tratta, peraltro, di un'impossibilità connaturata al modo di gestione delle ricchezze delittuose dell'associazione mafiosa e a quello di organizzazione dell'attività di riciclaggio e reimpiego. Quanto esposto fino a qui dimostra quanto sia complicato per l'interprete muoversi nell'intricato rapporto tra delitti associativi e delitti di riciclaggio e reimpiego e trovare una soluzione accettabile sotto il profilo del rispetto della legalità da parte delle scelte interpretative, senza trascurare il perseguimento degli obiettivi di politica criminale individuati dal legislatore²⁰. Per fare questo probabilmente occorre riconsiderare il riciclaggio in modo innovativo, cioè come fenomeno dinamico attraverso cui si realizzano una pluralità di illeciti, e predisporre una normativa che tenga in considerazione tale evoluzione e che sia in grado di apprestarvi una risposta adeguata. Oggi, infatti, il riciclaggio è uno strumento di distorsione dell'allocazione delle risorse economiche, idoneo a scoraggiare la concorrenza e gli investimenti, tale da assumere, considerata la situazione storica ed economica che ci troviamo a vivere, una dimen-

¹⁹ MILONE, *Il rapporto tra i delitti di riciclaggio e reimpiego e il delitto associativo di tipo mafioso al vaglio delle sezioni unite. Il precario bilanciamento del divieto di incriminazione dell'auto-riciclaggio e degli obiettivi di contrasto dell'infiltrazione criminale nell'economia*, nota a Cass., Sez. un., 27 febbraio 2014, X, in *Cass. pen.*, 2014, 4073.

²⁰ MILONE, *op.loc. cit.*

sione non meno allarmante dei reati che ne costituiscono il presupposto, come la fattispecie di cui all'art. 416-*bis* C.p. Tra le proposte di riforma dirette proprio a riconoscere il ruolo assunto dalla fattispecie in esame in tempi recenti si ricordano, ad esempio, quelle finalizzate ad eliminare la clausola di riserva o a ridurne comunque la portata applicativa, per consentire una punizione del delitto di cui all'art. 648-*bis* C.p. (ma lo stesso vale per quello di cui all'articolo successivo) meno vincolata a condizioni restrittive.

CRISTINA INGRAO